



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. 27 del 09-03-2020

Ufficio:

Oggetto: APPLICAZIONE BENEFICI EX ART. 80 COMMA 3 L. N. 388/2000. Cig:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Settore

Premesso che:

- ai sensi dell'art.80 comma 3 della legge n.388/2000, "a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge n.381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n.915/1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n.834/1981e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa";
- in applicazione della nota informativa Inpdap n.75 del 27/12/2001 "i destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio dall'1/01/2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 02/01/2002";
- in applicazione della nota Inpdap n.36 dell'8/06/2006, "il riconoscimento dello stato di invalidità decorre, per i fini che qui interessano, dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione sanitaria competente all'accertamento. Di conseguenza, in caso di esito favorevole, il beneficio pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella condizione di invalido deve essere computato a partire da tale data";

Vista l'istanza acclarata al protocollo dell'Ente in data 06.12.2019 prot. n. 8097, con la quale il dipendente M.S. chiede il riconoscimento dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art.80, comma 3, della legge n.388/2000, per il periodo aprile 2017 – settembre 2021;

Vista la seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità (Ai sensi dell'art. 20 della legge 03.8.2009 n. 102) della A.S.L. Rieti in data 10.04.2017;
- Certificazione rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità (Ai sensi dell'art. 20 della legge 03.8.2009 n. 102) della A.S.L. Rieti in data 17.09.2019;

Rilevato quindi, dalla documentazione sopra citata, che la prima domanda di accertamento sanitario avanzata dal dipendente interessato è stata presentata in data 30.06.2015, e successivamente è stata assoggettata a revisione;

Preso atto che il beneficio di cui all'art.80, comma 3, legge 388/2000 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro;

Richiamata ulteriormente la nota Inpdap n.75/2001 con la quale è demandato agli Enti iscritti all'Inpdap, l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il diritto all'attribuzione delle maggiorazioni in questione;

Vista la circolare Inpdap n. 36 dell'8 luglio 2003 la quale precisa che la maggiorazione viene riconosciuta all'iscritto per l'arco temporale lavorativo durante il quale c'è stato l'effettivo riconoscimento di "invalidità superiore al 74%" e questo indipendentemente dal permanere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro del mantenimento di detta percentuale di invalidità;

Verificato che:

- la documentazione medica allegata alla domanda presentata il 06.12.2019 prot. n. 8097 è idonea a dimostrare il possesso di uno stato di invalidità superiore al 74% e dunque sussistono i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al richiamato art.80, comma 3;
- la domanda di riconoscimento dell'invalidità in questione è stata presentata dal dipendente in data 30.06.2015, e successivamente è stata assoggettata a revisione;

DETERMINA

1. di prendere atto che, sulla base della documentazione sopra richiamata, sussistono i requisiti che consentono al dipendente comunale M.S. l'accesso ai benefici di cui all'art.80, comma 3, legge 388/2000 e cioè il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di servizio effettivamente prestato, dal 30.06.2015. con revisione nel mese di aprile 2017 e aprile 2019, tenuto conto che trattasi di periodo utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro;
2. di dare atto che al momento del pensionamento si procederà alla ricostruzione definitiva della contribuzione figurativa connessa ai benefici in oggetto, tenuto conto della documentazione già prodotta dal dipendente e di quella che, eventualmente, dovesse essere successivamente presentata;
3. fare obbligo al beneficiario del riconoscimento di comunicare tempestivamente l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o certificate all'atto della presentazione dell'istanza e che hanno determinato la concessione del beneficio, significando che la mancata comunicazione – ferma restando l'eventuale responsabilità in sede civile e penale – può dare luogo, a seconda della gravità, a sanzioni disciplinari;
4. specificare che:
 - Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto è utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

- Il beneficio verrà calcolato per un massimo di cinque anni, sul servizio effettuato a decorrere dalla data di presentazione della domanda 30.06.2015 e sue successive revisioni;
 - La maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo, quindi, quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa;
5. di dare atto che si omettono le generalità del beneficiario per ragioni di privacy e la certificazione medica viene allegata alla determina e non pubblicata;
 6. La presente determina viene inserita nel fascicolo personale del dipendente e trasmessa in copia al dipendente stesso ed all'INPS, gestione ex INPDAP, di Rieti per i dovuti provvedimenti consequenziali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Davide Milardi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **26-05-2020** al **10-06-2020** al numero **364**

Poggio Bustone Lì 26-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to DEL PIO NICOLETTA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Milardi